

CRISI DI SOVRANITA' STATALE E DEFICIT DI DEMOCRAZIA NELL'UNIONE EUROPEA: SPUNTI CRITICI E PROSPETTIVE.

Alessandro Tomaselli¹

Sommario: 1. Introduzione: peculiarità istituzionali genetiche dell'UE. 2. Riflessioni critiche: dalla cittadinanza al deficit democratico per un'Europa tra miti... 3. (segue)... e realtà. 4. Conclusioni: orizzonti federalisti e resa degli Stati.

1. Introduzione: peculiarità istituzionali genetiche dell'UE

La creazione dell'attuale Unione Europea ha indubbiamente rappresentato un autentico punto di svolta nella storia delle relazioni tra Stati ed organizzazioni internazionali, e ciò, innanzitutto, in considerazione delle specifiche peculiarità riconosciute all'ente extraterritoriale in questione già dalla sua genesi: l'architettura istituzionale dell'ex CEE, infatti, si decise da subito non dovesse pienamente riprodurre la tradizionale rigida ripartizione tra i tre poteri dello Stato (esecutivo, legislativo e giudiziario), segnatamente in considerazione dell'obiettivo di natura essenzialmente mercantile alla base del progetto d'integrazione *de quo*.

In particolare, non può, in realtà, trascurarsi come, a dispetto delle astratte velleità umanistiche e solidaristiche, nonché dei relativi presunti ideali e valori condivisi e sottesi all'idea di un'Europa unita, la nascita dell'UE rispondesse a finalità fondamentalmente economiche, da conseguirsi tramite la creazione di un mercato unico all'interno del quale, sebbene gradualmente, beni, persone (non semplicemente lavoratori), servizi e capitali potessero liberamente circolare.

Conseguentemente, dare vita ad un soggetto che ricalcasse fedelmente la struttura istituzionale tipica degli ordinamenti nazionali esulava dalla sfera d'interesse dei padri fondatori dell'Unione Europea, certamente più interessati a dotare la medesima essenzialmente di strumenti e compiti funzionali alla creazione e al progressivo consolidamento di uno spazio economico comune, e, dunque, del tutto (o quasi) estranei all'idea di un *quid* politico capace di

¹ Assistant Professor di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università "Kore" di Enna.

porsi in posizione di supremazia nei confronti degli stessi Stati membri e, tra l'altro, in grado di dar voce al presunto popolo europeo: in ragione di tutto ciò, si optò per la creazione dell'organizzazione internazionale Comunità Economica Europea, di matrice simil-federalista, i cui organi risultavano assegnatari di competenze frammentate e commiste, e tra i quali, sulla scorta, è bene ricordarlo, dei risultati conseguiti con l'instaurazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio avvenuta nel 1951, spiccava anche qui un'Alta Autorità, al pari di quella da ritenersi a tutti gli effetti autentico cuore pulsante della neonata CECA, e al cui controllo esclusivo era sottoposta la produzione del carbone e dell'acciaio, in tal senso sottraendolo agli Stati.

Tale ultima istituzione richiamata, conseguentemente, fu dotata di quei poteri, insieme normativi ed esecutivi, necessari al raggiungimento degli obiettivi del Trattato, e sul cui operato era chiamata a vigilare l'Assemblea Comune (il futuro Parlamento europeo), titolare di poteri anche di carattere consultivo, ma certamente non caratterizzata di proposito già nei propri prodromi da velleità autenticamente rappresentative avuto riguardo al già richiamato fantomatico "popolo europeo". E si ripete come a tal ultimo riguardo le accennate peculiarità genetiche di cui il futuro Parlamento Europeo risultava assegnatario rispondessero al preciso intento degli Stati fondatori dell'allora CEE di non dare vita ad una istituzione rappresentativa fedelmente riconducibile alla tradizione statale, ma, più realisticamente e semplicemente, di creare un soggetto titolare di poteri consultivi e di controllo sull'operato della futura Commissione.

Agli Stati fondatori, al pari dei soggetti statali aderenti successivamente al progetto integrazionista europeo, in altri termini, non poteva riconoscersi volontà alcuna in merito alla creazione di un soggetto dotato di caratteri e poteri di pienamente riconducibili agli ordinamenti statali, e dunque che si ponesse rispetto ai medesimi in posizione di inevitabile supremazia: ripercorrendo fedelmente, questa volta davvero, le orme della neonata società internazionale, come noto non certo contraddistinta al proprio interno dalla presenza di un apparato istituzionale capace di esplicare funzioni legislative, esecutive e giurisdizionali alla stregua di una sorta di "super-Stato" o "super-Governo" mondiale, ma invece caratterizzata dal ricorso al metodo intergovernativo², il suddetto interesse statale era solo orientato ad individuare uno spazio politico - mercantile di sintesi ove potessero incontrarsi i vari interessi, spesso contrapposti, di natura sostanzialmente economica di cui i singoli Stati erano latori, che ne

² "Con relativa assunzione di decisioni all'unanimità da parte di organi composti da rappresentanti degli Stati membri ai quali era inibita la possibilità di emettere atti vincolanti nei confronti degli Stati". Così VALVO, *Lineamenti di diritto dell'Unione Europea. L'integrazione europea oltre Lisbona*, Amon, 2011, p. 6.

concertasse e coordinasse l'azione comune attraverso strumenti para-statali di supporto e di competenze delegate, ma pur sempre, dunque, in nome della conservazione delle proprie prerogative in prospettiva non subordinata.

Non potendo, quindi, trascurare né tantomeno prescindere dal carattere fondamentalmente delegato dei poteri e delle competenze dell'attuale UE, in assoluta coerenza con l'impronta privatistico – contrattualistica alla base della nascita di ogni organizzazione internazionale propriamente intesa, anche avuto riguardo alla struttura ordinamentale afferente al Vecchio Continente non può certamente argomentarsi nel senso della creazione di un soggetto di natura pubblicistica capace di porsi autenticamente al di sopra dei soggetti che lo compongono e, conseguentemente, di rappresentarne pienamente i rispettivi cittadini per il tramite di una istituzione parlamentare propriamente intesa.

Non solo. Sempre in riferimento ai caratteri della richiamata società internazionale, e proprio in virtù di quanto testé rimarcato, la nascita dell'ex CEE non può, d'altro canto, ricondursi alla tendenza d'impronta essenzialmente emozionale che all'indomani della conclusione del secondo conflitto mondiale condusse la maggioranza degli Stati, profondamente turbati nelle proprie coscienze collettive dagli orrori delle due guerre che dal 1914 al 1945 sconvolsero il globo, all'individuazione all'interno dei propri rapporti di un rinnovato sentimento di collaborazione e cooperazione d'ispirazione umanistica, e, dunque, scevro da condizionamenti di sorta: cioè, se non temporalmente, la stipula dei Trattati di Roma del 1957, stante la propria matrice mercantilistica, non è di certo da accomunarsi per *ratio* e conseguenti obiettivi alla nascita di organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite o il Consiglio d'Europa, o alla promulgazione di documenti, carte e convenzioni quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 o la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950, tutti improntati alla riscoperta dell'essere umano, finalmente ritenuto, almeno negli astratti propositi, degno di protezione assoluta ed incondizionata. A dispetto, infatti, della travolgente onda emotiva di cui sopra, dilaniante commistione tra indignazione, sconcerto e rimorsi, sei Stati europei sembrarono, al contrario, cinicamente focalizzare la propria attenzione ed i propri sforzi esclusivamente nella costruzione di uno spazio comune ove commerciare liberamente, per tal via dando oltretutto origine al drammatico paradosso costituito dall'aver rappresentato proprio il Vecchio Continente il teatro più sanguinoso nel corso delle due guerre mondiali!

2. Riflessioni critiche: dalla cittadinanza al deficit democratico per un'Europa tra miti...

Che successivamente agli intenti originari l'attuale UE si sia d'improvviso ritenuta depositaria di funzioni, compiti e poteri altri rispetto al mero contesto mercantile, in particolare per il tramite di arbitrarie operazioni essenzialmente politiche di natura auto-legittimante, è un altro discorso, che però non pare concretamente inficiare quanto appena richiamato: segnatamente, la provvidenziale "riscoperta" di una missione d'ispirazione umanistica e di origine quasi metafisica che, soprattutto a far data dal Trattato di Maastricht in poi, l'ordinamento di Bruxelles decide di far propria, sembra operazione nel complesso riconducibile ad astute strategie anti-statali palesemente indirizzate (anche) ad aggirare la lettera (e lo spirito) di quelle norme dei Trattati in materia di suddivisione di competenze tra Stati ed UE e, dunque, diretta espressione della natura delegata dell'Unione Europea.

Né tali affermazioni sembrano realmente potere essere contraddette dagli obiettivi di natura politica in prospettiva anti-nazionalista a fondamento dell'originario progetto integrazionista di cui Jean Monnet rappresentò il principale promotore, ed alternativo, perlomeno con riferimento al suo concreto dipanarsi nel tempo, a quanto invece sostenuto già a Ventotene ed ispirante il Movimento Federalista, a sua volta propugnatore della nascita di una compiuta unione federale³: sembra al riguardo innegabile, infatti, come il principale, se non unico contesto all'interno del quale il secolare antagonismo tra gli Stati europei abbia potuto finalmente trovare un autentico argine al proprio tradizionale deflagrante e drammatico incremento sia rappresentato dal mercato, e più precisamente da accordi, trattati, convenzioni, aventi comunque ad oggetto la regolamentazione, ed ancor prima, il soddisfacimento dei singoli interessi nazionali di carattere economico; e che, dunque, il perseguimento di ulteriori finalità di natura "comunitaria", per quanto oltretutto specificamente richiamati all'interno dei Trattati

³ Com'è stato al riguardo efficacemente descritto "Accanto alla concezione, espressa dal Manifesto di Ventotene che ispirò la nascita, nel 1943, del Movimento federalista europeo, un'altra, negli anni della seconda guerra mondiale, venne a maturare per merito, principalmente, dello statista ed industriale francese Jean Monnet, la cui opera (...) fu storicamente determinante per l'avvio e lo sviluppo della costruzione europea. Mentre il progetto federalista prevedeva l'obiettivo immediato di una unione politica europea, quello sostenuto da Jean Monnet, pur mirando, in prospettiva, a questo risultato, si basava su un diverso metodo, funzionalista e graduale. Anch'esso muoveva dal convincimento che il permanere dei nazionalismi fra gli Stati europei avrebbe costituito una costante minaccia per la pace e che, pertanto, ci si dovesse porre l'obiettivo di una unione europea di carattere politico. Tuttavia non sarebbe stato realistico raggiungere immediatamente tale obiettivo: il metodo da seguire, al contrario, era quello di realizzare forme di coesione, di solidarietà in specifici settori, così da costruire progressivamente una situazione di fatto di integrazione tra i Paesi europei, che sarebbe sfociata, quasi naturalmente in una unione politica". VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*, Cacucci, 2010, p. 2.

istitutivi *in primis*⁴, vada realisticamente ad occupare una posizione decisamente subordinata, affermazione che pare *a fortiori* suffragata dall'allarmante attualità, ebbra del più sfrenato ed incontrollato capitalismo, e, dunque, irrimediabilmente sfigurata ormai da una pressoché totale sottomissione della politica all'economia.

E conferme a proposito della sostanziale ipertrofia di compiti e poteri di cui l'UE si è nel tempo arbitrariamente imputata sembrano potersi evincere da istituti fittizi, falsi miti, disposizioni normative primarie dal contenuto quantomeno discutibile e perfino violazioni dei Trattati, tutti da ricondurre, a quanto sembra, alle inafferrabili politiche di Bruxelles, nonché alla subdola sinergica complicità tra organi dell'UE, di cui la frammentazione con riguardo specifico alla gestione ed esternazione del potere legislativo rappresenta un immediato riflesso: nello specifico, ci si riferisce, tra gli altri:

1) all'inconsistente cittadinanza europea, categoria concettuale in realtà di natura derivata, eventuale e relativa in quanto subordinata al possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri, e non certo quel pilastro dogmatico che da più parti si ritiene a sostegno dell'apparato ordinamentale europeo; segnatamente, non pare potersi realmente intendere l'istituto *de quo* come dotato di un sufficiente grado di autonomia giuridica rispetto alla cittadinanza dei singoli Stati membri semplicemente facendo leva sul contenuto di cui all'art. 9 TUE che, dopo avere sancito che "È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro", precisa come la cittadinanza dell'UE vada ad aggiungersi a quest'ultima senza sostituirla: a ben riflettere, infatti, tale apparente effettivo dualismo⁵, che in maniera niente affatto casuale ha alimentato le dottrine maggiormente eurocentriche, sembra in realtà sgretolarsi già nelle proprie fondamenta considerato che l'origine del controverso istituto adesso in esame va pur sempre da ricondursi all'interno della discrezionalità statale, come peraltro chiarito (e dunque contraddetto!) in forza dello stesso diritto dell'UE che, per il tramite specifico della *Dichiarazione* n. 2 allegata al Trattato di Maastricht statuisce che "ogni qualvolta nel Trattato che istituisce la Comunità europea si fa riferimento ai cittadini degli Stati membri,

⁴ Si veda, ad esempio, l'art. 3, p. 1 TUE che espressamente prevede che "L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori ed il benessere dei suoi popoli", o anche l'art. 6, p. 3 ancora del TUE laddove, con riguardo all'appartenenza al diritto dell'Unione dei diritti fondamentali, si rinvengono le fondamenta teorico-giuridiche di questi ultimi a non meglio identificato tradizioni costituzionali comuni ("I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali"). Ancora, piuttosto esplicita in tal senso anche la (ridondante retorica della) lettera di cui al preambolo del TFUE e del TUE individuanti, tra l'altro, obiettivi quali "un'unione sempre più stretta tra i popoli europei" in nome di valori e concetti quali "le eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa".

⁵ Di cui anche all'art. 20 TFUE, il cui p. 1 ("È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce"), riproduce, in modo tanto singolare quanto discutibile, quanto testualmente già prescritto dal richiamato art. 20 TUE.

la questione se una persona abbia la nazionalità questo o quello Stato membro sarà definita soltanto in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato”.

Oltretutto, il richiamo alla categoria concettuale adesso in oggetto da parte dell’ordinamento europeo appare ancora più fuorviante in considerazione, da un lato, dell’inscindibile legame che lega l’istituto della cittadinanza alla sovranità, carattere, quest’ultimo, nei fatti non attribuibile all’UE, organizzazione internazionale che agisce, perlomeno in astratto, per poteri e compiti delegati dai singoli Stati membri⁶; dall’altro, in considerazione dell’assenza di richiami, da parte della dettagliata normativa europea di riferimento (artt. 20 – 24 TFUE) a doveri o a forme di responsabilità e/o soggezione nei confronti della comunità e/o dell’autorità, che, al contrario, è indubbio come contraddistinguono l’istituto in questione: riprendendo anche qui quanto sostenuto da citata dottrina, infatti, “premesse che ogni collettività naturalisticamente esistente e istituzionalmente organizzata, come qualsiasi “corpo sociale”, si rende espressiva di una “potestas” (*ubi societas ubi auctoritas*) il cui esercizio viene normativamente disciplinato, non può non concludersi nel senso che la posizione dell’individuo nei confronti della collettività cui inerisce, è una posizione fondativa ertamente di diritti, ma (ancor prima e ancor di più) espressiva anche di una *soggezione* del cittadino nei confronti dello Stato (...) se la cittadinanza è innanzitutto inclusione ed appartenenza e, dunque, partecipazione solidarietà, essa non può non essere espressiva anche e soprattutto - e ancor prima - di doveri, obblighi e responsabilità verso la collettività di riferimento politicamente organizzata in forme statualistiche. Doveri, obblighi e responsabilità che naturalisticamente, prima ancora che giuridicamente, presuppongono un’istanza o, meglio, una autorità politica alla quale si deve rispondere in punto di adempimento o non adempimento di tali doveri e responsabilità”⁷.

Concludendo sul punto, non pare azzardato considerare il quadro testé sommariamente descritto come massima espressione della spasmodica e quasi ossessiva ricerca di concetti ed istituti cui affannosamente appigliarsi da parte di chi, Istituzioni di Bruxelles in testa, tenta di individuare momenti di autentica e legittima compiuta configurazione (e supremazia) del diritto europeo nei riguardi dei singoli ordinamenti nazionali, anche a costo di precipitare negli abissi di inestricabili paradossi quale quello appena indicato.

⁶ Com’è stato correttamente al riguardo osservato “si è utilizzato (...) il termine *cittadinanza* con l’idea che detta “cittadinanza” europea significhi una conferma delle ritenute mutazioni di contenuto nel rapporto di cittadinanza in quanto legame politico e giuridico che collega il cittadino alla collettività di riferimento politicamente, socialmente ed economicamente organizzata nella forma di Stato”. Così ancora VALVO, *cit.*, p. 101.

⁷ Ancora VALVO, *cit.*, p. 102.

2) al fantomatico compimento dell'unità monetaria per il tramite dell'euro, che in realtà, ben lungi dal rappresentare l'unica moneta attesa l'assenza di un'unicità di mezzi di produzione, di sistema fiscale, e dunque, di un sistema economico autenticamente comune, molto più realisticamente si pone semplicemente come l'unico tasso di cambio rispetto al quale le singole valute nazionali hanno dovuto rapportarsi. E a conferma di quanto evidenziato, non può trascurarsi l'intero contenuto di cui all'art. 3, p. 4 TUE il cui telegrafico contenuto rimanda, oltre che all'istituzione dell'unità monetaria rappresentata dall'euro, anche alla nascita di una nei fatti ancora incompiuta unità economica ("L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro"), oltretutto non specificandone, direttamente o per rinvio, modalità, caratteri e limiti.

3) al primato del diritto europeo sui diritti nazionali, frutto della più sfrenata ed originale inventiva della Corte di Giustizia, in tal senso capace di osare al di là di ogni immaginazione, e per tal via di fornire un succulento assist al legislatore di Bruxelles, subito lesto, all'interno di un diabolico dialogo interistituzionale, a trasfondere dal suo canto la *primauté* in esame all'interno degli inattaccabili confini di una *Dichiarazione* allegata ai Trattati (*Dichiarazione* n. 17: "La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza").

4) ad arresti legislativi quali l'art. 352 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea⁸, autentica "via di fuga" al fine di accrescere in qualche modo le competenze dell'UE nei confronti degli Stati membri.

5) alla astrusa tipologia normativa rappresentata dalle direttive auto-applicative, pienamente contrastante con la lettera dell'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ma forse proprio per questo assegnataria, anche in questo caso per mano dell'"illuminata" giurisprudenza lussemburghese, del crisma della legittimità.

6) all'improbabile titolarità in capo dell'UE di personalità giuridica internazionale, tale da permettere all'Unione Europea medesima di aderire a trattati e convenzioni internazionali, con buona pace del già richiamato mancato compimento del processo integrazionista in senso federalista e da ritenersi, al contrario, come causa principale della concreta impossibilità dell'attribuzione all'UE del requisito *de quo*.

⁸ "Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo".

Ciò che al riguardo, specificamente, si contesta è rappresentato dalla lettera di quelle disposizioni del Trattato di Lisbona afferenti ai rapporti con “l'esterno” in termini di presunta capacità dell'ex CEE di porsi come soggetto unitario avuto riguardo alla sua generica possibilità di concludere accordi internazionali (Titolo V TFUE): emblematico il contenuto dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea la cui prima parte statuisce che “L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”.

In particolare, ciò che anzitutto non convince è costituito dalla facoltà riconosciuta dall'art. 216, p.1 all'UE in merito alla conclusione di accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali⁹ alla stregua di un ente di natura gius-internazionalistica dotato di un sufficiente grado di autonomia tale da prescindere dai soggetti statali che lo compongono: in tal senso, infatti, non può trascurarsi il ruolo niente affatto secondario e subordinato che questi ultimi ricoprono all'interno del nebuloso comparto ordinamentale facente capo a Bruxelles, nei fatti come detto ancora incapace di sintetizzarne e rappresentarne appieno l'indirizzo politico e le volontà normative.

Non pare azzardato specificare, al riguardo, come gli Stati membri, nonostante tutto, in realtà possano legittimamente ancora ritenuti i c.d. “Signori dei Trattati”, e, dunque, a ben donde costituire l'autentico motore immobile, sebbene ormai a regime ridotto, del claudicante ordinamento europeo, dilaniato al proprio interno dall'insanabile corto circuito di natura ideologico-cinetica prodotto dall'irrisolto antagonismo tra tendenze centrifughe e orizzonti di senso, al contrario, d'impronta essenzialmente centripeta.

E tanto è vero, che, qualora si provasse a ragionare in prospettiva essenzialmente speculare, e prendendo al riguardo spunto dai più recenti e controversi fatti di cronaca, nella direzione di una (remota) ipotesi di recesso di massa dall'UE (una sorta di “Uni o “TotalExit”), è innegabile come le relative Istituzioni non sarebbero affatto in grado per vita propria di continuare comunque ad operare, legiferare, giudicare, sanzionare, in quanto ben lungi dal raggiungimento dello *status* d'ispirazione sostanzialmente simbiotica alla base di ogni confederazione statale propriamente intesa.

Che gli Stati membri continuino a godere di una posizione di ancora parziale autonomia nei confronti dell'apparato centrale facente capo a Bruxelles sembra, d'altro canto, anche evidente allo stesso legislatore europeo, il quale, in forza della seconda parte del già citato art. 216 TFUE, specifica come gli accordi conclusi dall'Unione Europea vincolino, non

⁹ “L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata”.

semplicemente le Istituzioni alla medesima afferenti, ma anche gli Stati membri: a ben riflettere, infatti, tale ultima precisazione non troverebbe ragion d'essere se non all'interno di un contesto ordinamentale ancora comunque contraddistinto dal permanere di una condizione di reale (sebbene sempre più attenuata) contrapposizione tra organi centrali e Paesi aderenti, da un lato, ma, dall'altro, in posizione di insuperabile contraddittorietà nei confronti non semplicemente del richiamato p. 1 dell'art. 216, ma, ancor prima, di proclami, statuizioni ed iniziative inneggianti al presunto compimento di processi d'immedesimazione di sorta.

Emblematica a proposito delle criticità relative alla capacità giuridica internazionale in capo all'UE la questione relativa alla sua adesione alla CEDU, così come sancita dall'art. 6, p. 2 TUE¹⁰.

Dalla laconica ed apparentemente priva di problematicità disposizione adesso in esame, infatti, sembrano potersi evincere interrogativi non di poco conto e sostanzialmente, almeno allo stato, privi di efficace riscontro: ad esempio, cosa succederebbe qualora l'UE dovesse rendersi protagonista della violazione degli obblighi di cui all'art. 3 dello Statuto del Consiglio d'Europa¹¹? La sospensione al riguardo prevista dal successivo articolo 8¹² riguarderebbe l'Unione Europea in sé considerata o, visto che l'UE non esisterebbe senza gli Stati che ne fanno parte, anche quest'ultimi? Ancora: nel caso di denuncia della CEDU ai sensi del comma 1, art. 58¹³ della stessa gli Stati, contemporaneamente membri dell'UE e parti della CEDU (in

¹⁰ “L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati”.

¹¹ Ai sensi del quale “Ogni Membro del Consiglio d'Europa riconosce il principio della preminenza del diritto e il principio secondo il quale ogni persona soggetta alla sua giurisdizione deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso si obbliga a collaborare sinceramente e operosamente al perseguimento dello scopo definito nel capo I”, secondo cui “a. Il Consiglio d'Europa ha lo scopo d'attuare un'unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio e per favorire il loro progresso economico e sociale. b. Questo scopo sarà perseguito dagli organi del Consiglio mediante l'esame delle questioni d'interesse comune, la conclusione di accordi e lo stabilimento di un'opera comune nel campo economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico e amministrativo e mediante la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. c. La partecipazione dei Membri ai lavori del Consiglio d'Europa non deve alterare il loro contributo all'opera delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni o unioni internazionali alle quali partecipino. d. Le questioni attinenti alla Difesa Nazionale sono escluse dalla competenza del Consiglio d'Europa”.

¹² “Ogni Membro del Consiglio d'Europa che contravvenga alle disposizioni dell'articolo 3, può essere sospeso dal diritto di rappresentanza e invitato dal Comitato dei Ministri a recedere nelle condizioni di cui all'articolo 7 (“Ogni Membro può recedere dal Consiglio d'Europa, notificando la sua risoluzione al Segretario Generale. La notificazione avrà effetto alla fine dell'anno finanziario in corso, qualora sia stata fatta nei primi nove mesi dello stesso, e alla fine dell'anno finanziario seguente, qualora sia stata fatta negli ultimi tre mesi”). Il Comitato può decidere che il Membro, il quale non ottempererà a tale invito, cessi d'appartenere al Consiglio dal giorno stabilito dal Comitato stesso”.

¹³ “Un'Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti contraenti”.

quanto parti del Consiglio d'Europa), potranno ritenersi svincolati dagli obblighi derivanti dalla CEDU o ne rimarrebbero vincolati in quanto facenti parte dell'Unione Europea¹⁴?

3. (segue)... e realtà

Tutto ciò ricordato e premesso, con riguardo al contesto ordinamentale in esame pare, di conseguenza, possibile individuare dati assodati e relativi precipitati logico – giuridici, nonché trarre inquietanti quesiti:

a) innanzitutto, se proprio bisogna necessariamente rintracciare una qualche forma di rapporto gerarchico tra Unione Europea e suoi Stati membri, stante la richiamata matrice secondaria o delegata della prima rispetto ai secondi, si dovrebbe semmai concludere nel senso di una teorica condizione di supremazia di questi ultimi rispetto a Bruxelles. Né in direzione contraria pare potersi argomentare avuto riguardo alla soggezione dei medesimi alle disposizioni normative, primarie, secondarie o atipiche, di diritto europeo: a tal proposito, infatti, non può trascurarsi come la sottomissione da parte dei singoli ordinamenti alla legislazione UE fondi la propria ragion d'essere nel consenso espresso dagli Stati al momento della loro adesione all'Unione Europea, che, di conseguenza, va da considerarsi priva di quella potestà impositiva ed obbligatoria tipica di soggetti statali o federali ricoprenti, al contrario, un ruolo autenticamente sovrano e sovraordinato rispetto ai governati. In sostanza, sembra assolutamente intuitivo, prima che corretto dal punto di vista giuridico, specificare come il soggetto delegato, rappresentante o mandatario in senso lato, non potrà in nessun caso smarcarsi dal delegante, rappresentato o mandante che sia, in particolare avuto riguardo all'ampiezza delle funzioni e dei compiti assegnatigli, *a fortiori* nel caso in cui il medesimo dovesse perfino giungere non semplicemente ad ignorarne direttive d'azione, ma addirittura ad invertire ruoli e prerogative! Tant'è vero che i Trattati prevedono il recesso dall'UE¹⁵ (non certo da considerarsi alla stregua di una sanzione che Bruxelles è libera nel comminare agli Stati, ma, al contrario, riflesso di una scelta statale libera e speculare rispetto all'adesione alla medesima), e non invece l'espulsione, istituto coerente con la (inesistente, in questo caso) potestà impositiva di carattere coercitivo riconosciuta ad ogni apparato pubblicistico autenticamente supremo e sovrano.

b) Del tutto infondate sembrano, poi, le asserzioni in merito alla cessione, parziale o totale, della propria sovranità da parte dei singoli Stati membri a favore dell'Unione Europea,

¹⁴ In tal senso v. ancora Valvo, *cit.*, p. 298.

¹⁵ Art. 50 del Trattato sull'Unione Europea: “1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione”.

Segnatamente, la sovranità non può intendersi al pari di un concetto divisibile, cedibile, o comunque disponibile da parte dello Stato, in quanto appartenente alla natura più intima ed essenziale del medesimo: dunque, rinunciarvi da parte sua, anche solo parzialmente, equivarrebbe a negare sé stesso. Illuminante al riguardo autorevole dottrina: “è ben difficile pensare che la sovranità possa essere “ceduta” e per di più in parte, trattandosi di un concetto e di un modo di essere, di volere e di potere assoluto, completo, indivisibile e irrevocabile. Non è pensabile una sovranità scomponibile in più parti delle quali alcune possono essere “cedute”. A parte, poi, il rilievo che, anche a voler ammettere l’ora denunciato abuso terminologico e concettuale, lo Stato, qualsiasi Stato, nel momento in cui “cede” una parte della propria sovranità, è proprio in quel momento che esso la esercita tutta”¹⁶.

Al riguardo si ribadisce come l’Unione Europea agisca, o meglio, dovrebbe agire per compiti e poteri attribuitele dagli Stati, e, dunque, su delega degli stessi; quindi, non solo qualsiasi iniziativa “ultronea” alla stessa imputabile dovrebbe cassarsi per incompetenza ed illegittimità, ma, ancor prima, argomentare nella direzione della cessione di sovranità al fine di legittimare l’ampiezza delle prerogative e la conseguente azione dell’UE, in realtà, manca di valide fondamenta teorico-concettuali¹⁷.

Al riguardo, più che di crisi di sovranità innanzitutto sarebbe forse maggiormente corretto argomentare in termini di crisi d’identità degli Stati, palesemente ancora impantanati nelle torbide paludi dell’oscuro e confuso futuribile, sorpresi dall’inarrestabile avanzata delle truppe istituzionali comunitarie e amleticamente tormentati dall’alternativa tra una precaria sopravvivenza ed una gloriosa fine (al riguardo, v. tuttavia oltre p. 4).

In più, ferme restando le considerazioni esposte in merito alla “inviolabilità” della sovranità statale, non può peraltro sottacersi l’effettiva, graduale, ma inesorabile erosione delle competenze dei soggetti membri medesimi con corrispondente trasferimento e riallocazione delle stesse a favore delle Istituzioni centrali di Bruxelles: segnatamente, considerato che

¹⁶ Così SINAGRA, *“La annunciata “costituzione” europea: un altro caso di contrabbando culturale e politico?”* in *Diritto e giustizia. Ragione e sentimento. Scritti giuridici e politici* (1985 – 2004), 2004.

¹⁷ Si ricordi, a tal proposito, che la lettera dell’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea piuttosto esplicitamente prescrive che “1. La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo. 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”.

l'ambito delle competenze delegato dagli Stati membri all'UE è divenuto negli anni sempre più articolato ed esteso, l'Unione ha avuto riconosciuta nei fatti la possibilità, tramite la c.d. *governance* multilivello, di penetrare direttamente all'interno di contesti tradizionalmente appannaggio della discrezionalità statale: tale fenomeno, insieme alla deflagrante globalizzazione dei mercati, ha prodotto l'inevitabile effetto di sottrarre compiti e competenze da sempre di spettanza degli Stati, con contestuale inevitabile (ri)assegnazione a favore della regolamentazione propria dell'ordinamento europeo.

E scarsa rilevanza al riguardo sembra rivestire la circostanza che l'erosione dei poteri statali in questione abbia pur sempre trovato nella volontà degli stessi Paesi aderenti all'UE la propria originaria legittimazione: sembra, infatti, piuttosto evidente come gli Stati non sembrino in concreto più realmente in grado di porre un freno a tale fenomeno riallocativo, e come, dunque, la resa da parte degli stessi, insieme vittime e carnefici del proprio destino, appaia inesorabilmente indirizzata verso lidi autenticamente federalisti.

c) L'unica, reale, incontestabile peculiarità ascrivibile al contesto ordinamentale europeo è rappresentata dalla propria *ratio* essenzialmente mercantile, e non solo avuto riguardo al suo momento genetico: per quanto, infatti, l'UE abbia, perlomeno in teoria, cercato di far propri obiettivi, materie e finalità alieni al contesto puramente economico, costituisce un dato ben difficilmente contestabile l'aver comunque, da parte di Bruxelles, operato sempre per il tramite di ricorso a meccanismi, strumenti e logiche di mercato. E tale impronta così smaccatamente mercantile ha perfino portato a dubitare della stessa legittimità costituzionale dei Trattati, perlomeno avuto riguardo a quelle Carte Supreme che, come quella italiana, hanno trovato motivi d'ispirazione in ben altri valori e principi: specificamente, che ad ispirazione della nostra e di molte altre Costituzioni non possa ritenersi imperante la richiamata ideologia liberista, corredata dai suoi classici strumenti e caratteri, sembra un dato inoppugnabile, ed emblematica in tal senso, almeno per il contesto ordinamentale italiano, macroscopicamente depone la disciplina relativa al diritto di proprietà.

Com'è noto, il comma 2 dell'art. 42 della nostra Carta Suprema dispone che "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".

Ora, tale disposizione esemplifica pienamente l'obiettivo principale prefissatosi dall'Assemblea Costituente e con riferimento alla regolamentazione della proprietà e avuto riguardo alla *ratio* ispiratrice della Carta Costituzionale intesa nella sua totalità: al fine, infatti, di contemperare, da un lato, l'impostazione essenzialmente individualista - proprietaria di cui

al nostro Codice Civile¹⁸, e, dall'altro, di rimarcare gli ideali non certamente di matrice economica ad ispirazione della nostra Costituzione, all'interno della nostra Carta Suprema è esaltata la componente sociale del "terribile diritto"¹⁹, quasi a rimarcare l'ispirazione non strettamente mercantile a fondamento del nostro ordinamento.

E con tale matrice sociale e solidaristica sembra decisamente contrastare il contenuto di più di una disposizione dei Trattati istitutivi dell'allora CEE rispetto alla totalità dei quali non pare sarebbe azzardato prevedere l'attivazione da parte della nostra Corte Costituzionale della c.d. teoria dei controlimiti, e ciò a dispetto dell'adesione dell'Italia ai medesimi fin dalle loro origini.

d) Il "famigerato" deficit democratico che, suscitando clamore ed indignazione, da più parti si lamenta attanagli e condizioni l'azione del Parlamento Europeo, proprio in considerazione di quanto in precedenza ricordato rappresenta un fenomeno che, nell'opinione di chi scrive, andrebbe, in realtà, ridimensionato e più onestamente ricondotto all'interno di una prospettiva meno "scandalistica", ma, al contrario, maggiormente realistica: segnatamente, per quanto è innegabile che un Parlamento carente proprio del momento legislativo costituisca, prima di ogni altra considerazione, un inaccettabile paradosso, in verità non può trascurarsi come il fenomeno adesso in esame rappresenti semplicemente la naturale conseguenza del richiamato assetto istituzionale assegnato fin dalle origini alla CECA, prima, e all'allora CEE, successivamente, da parte degli Stati fondatori. In altri termini, a ben ragionare la perdurante lacuna di natura legiferante che contraddistingue l'UE altro non rappresenta altro se non l'inevitabile esito riconducibile ad una scelta iniziale consapevolmente indirizzata a fini non autenticamente integrazionisti, ma ad altra, per quanto *prima facie* analoga, opzione.

Dunque, la lacuna in questione non solo sembrerebbe non giustificare la ormai scontata e ridondante levata di scudi che, pressoché quotidianamente, continua a foraggiare le dottrine più euroscettiche, nonché i detrattori del processo d'integrazione europeo, ma, al contrario, in quanto, si ribadisce, fenomeno assolutamente naturale e consequenziale rispetto a quanto già indicato, avrebbe rappresentato valido titolo a fondamento di critiche e perplessità nell'ipotesi di piena capacità legislativa riconosciuta al Parlamento dell'UE, e cioè solo in caso di sua inesistenza.

Insomma, si ribadisce come l'ex CEE avrebbe dovuto *ab origine* dare voce comune ai Governi dei suoi Stati membri, ponendosi dunque come momento d'incontro tra le politiche

¹⁸ Il cui art. 832 espressamente dispone che "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

¹⁹ Al riguardo v. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Il Mulino, 2013.

economiche di cui ai medesimi, e non, come non vuole ricordarsi né intendere, espressione della maggioranza dei loro cittadini: l'impronta anti, o comunque, essenzialmente non democratica appartiene in *re ipsa* all'ente in questione, senza che in ultima analisi possano in tal senso trovare piena ed autentica legittimazione rivendicazioni rappresentative di sorta.

Piuttosto, un'autentica ed allarmante ipotesi di carenza di legittimità parlamentare potrebbe semmai ipotizzarsi avuto riguardo all'indicato fenomeno riallocativo di competenze e poteri transitati dai singoli contesti giuridici nazionali a quello centrale, atteso che l'erosione dei compiti in questione è noto come costituisca il riflesso di oscure e liquide trame ordite tra le segrete di Bruxelles e non certamente il cristallino legittimo esito di cui agli ordinari sentieri diretta espressione della volontà popolare.

e) Stante quanto appena indicato, un altro dogma ascrivibile al contesto che più da vicino ci riguarda potrebbe ineluttabilmente rappresentare oggetto di rinnovate riflessioni: in particolare, ci si riferisce alla controversa, ma di grande attualità, categoria dei diritti umani, la cui tutela sembra avere raggiunto all'interno del Vecchio Continente, più che mai dopo l'adesione dell'UE alla CEDU, il grado massimo di espressione attesa la presenza di un soggetto giurisdizionale espressamente deputato alla protezione dei medesimi in caso di violazione, e cioè la Corte di Strasburgo.

A tal proposito, e più precisamente, la tipologia di diritti adesso in questione non pare in realtà potere considerarsi oggetto di garanzia piena, proprio in considerazione della carenza in termini di capacità legislativa assoluta in capo al Parlamento europeo, da un lato, e a dispetto della presenza della Corte di cui sopra, dall'altro: in tale sede si sostiene, cioè, che una forma di tutela davvero compiuta avuto riguardo a qualunque situazione giuridica di vantaggio o prerogativa che aspira ad elevarsi a "diritto" a tutti gli effetti, infatti, sembrerebbe dovere intanto transitare attraverso l'azione di un'assemblea parlamentare che ne definisca e specifichi contenuti, caratteri e limiti, e solo successivamente, in caso dunque di suo eventuale pregiudizio, attivare il peraltro imprescindibile mezzo giurisdizionale. Al contrario, individuare nel solo intervento giudiziale l'unico, reale momento di effettiva garanzia e protezione non pare opzione realmente condivisibile, e ciò 1) nonostante sia fuor di dubbio che l'Europa, oggi più che mai, si ponga all'avanguardia avuto riguardo alla tutela dei diritti umani proprio in considerazione della presenza della Corte con sede a Strasburgo e 2) a conferma della natura intimamente politica della nebulosa categoria in esame, comodo slogan da richiamare a piacimento e vessillo dietro il quale il più delle volte celare gli autentici obiettivi a fondamento delle iniziative "comunitarie".

Sembra a tal ultimo proposito, cioè, oltretutto indubitabile che costringere una qualsivoglia situazione giuridica che aspiri al rango di “diritto” pienamente inteso al vaglio parlamentare inevitabilmente comporti anche l’esatta individuazione delle peculiarità alla medesima afferenti, con conseguente eliminazione, o quantomeno sensibile restrizione, dei relativi margini d’incertezza di carattere definitorio ed ermeneutico: a quanto pare, in sostanza, ciò che all’UE *in primis* non converrebbe atteso l’accennato approccio di stampo politico - utilitaristico sostanzialmente dalla stessa palesato proprio con specifico riguardo ai diritti dell’uomo.

Si ricordi, ad esempio, al riguardo l’astuta promulgazione da parte dell’allora CE della c.d. Carta di Nizza, sostanziale duplicato della CEDU, ma decisamente utile, all’interno di una prospettiva di autentico marketing politico, al fine di raccogliere ed accrescere consensi e fiducia intorno al processo d’integrazione europeo. E conferme a proposito della valenza strategica della Carta di Nizza nel senso anzidetto sembrano potere trarsi da una delle norme di chiusura della medesima, e più precisamente dall’art. 53, il cui contenuto, dedicato al livello di protezione di cui alla Carta in esame, sostanzialmente rimanda a quanto statuito (anche) dalla CEDU in caso di interpretazione contrastante tra i due documenti stessi²⁰: appare piuttosto evidente come tale esplicita riconduzione della Carta di Nizza ad un ruolo subordinato rispetto alla CEDU sembri nei fatti svelarne la reale ambigua natura, non di certo autenticamente (simil)giuridica.

4. Conclusioni: orizzonti federalisti e resa degli Stati

Quali i possibili accorgimenti da apportare al confuso e non certo incoraggiante contesto ordinamentale europeo?

L’unica reale possibilità sembra risiedere, a parere di chi scrive, nella definitiva svolta in senso federalista, sostanziale panacea di tutti i mali dell’UE, ma “naturalmente” avversata dai suoi Stati membri, del tutto, o quasi, restii a definitivamente deporre le armi di fronte ad un eventuale, pieno elevamento di Bruxelles ad autentica capitale del Vecchio Continente.

Segnatamente, per quanto appaia piuttosto evidente, se non macroscopico, che la nascita di uno Stato federale europeo (tutt’uno con il contestuale riassetto che ne deriverebbe avuto

²⁰ “Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri”.

riguardo ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario) importerebbe l'immediata soluzione di problematiche e paradossi (*in primis*, il deficit democratico) che continuano a contraddistinguere l'attuale impianto istituzionale e politico europeo, d'altro canto non può certamente trascurarsi l'ostinata, e per certi versi ottusa, resistenza degli Stati, per niente, o quasi, in realtà intenzionati a rinunciare agli ultimi brandelli di "libertà". E proprio tale, per certi versi, anacronistica opposizione statale sembra potersi considerare rivelatrice del sostanziale *bluff* d'impronta politica alla base dei rapporti tra istituzioni europee ed ordinamenti statali, quest'ultimi in realtà per nulla o quasi interessati allo scioglimento dei variegati nodi gordiani condizionanti e penalizzanti il funzionamento dell'UE, e ciò a dispetto della formale ricerca di strumenti finalizzati alla costruzione di una comune identità.

In realtà, i singoli Paesi parti dell'UE dovrebbero non solo definitivamente accantonare qualunque residua forma di opposizione nei confronti dell'invasione del diritto di derivazione europea all'interno dei propri confini, ma, al contrario, ormai lasciare che gli eventi procedano, quasi inevitabilmente, fino al compiuto raggiungimento del processo federalista, riconoscendo a sé stessi di avere ormai del tutto smarrito ogni capacità di argine nei confronti del completamento del processo medesimo. E d'altra parte, se davvero la costituzione degli Stati Uniti d'Europa ha rappresentato da sessant'anni a questa parte l'obiettivo finale da raggiungere in nome di una ritrovata unità, perseverare sulla cieca strada del boicottaggio sotto traccia continuerebbe ad alimentare l'ennesima contraddizione di cui l'ordinamento giuridico del Vecchio Continente gradirebbe fare volentieri a meno.

Proprio qui, invece, sembra risiedere il vero problema irrisolto avuto riguardo all'UE nei rapporti con gli Stati membri, e, dunque, alle reali prospettive future: dovrebbe, cioè, probabilmente ammettersi come, al di là dei nobili valori e delle elevate finalità solidaristici e comuni che a più livelli e di continuo vengono richiamati con riguardo al processo d'integrazione europeo, l'interesse dei singoli Stati perseveranti in realtà nel caratterizzarsi per una proiezione interna di matrice economica, come proprio di recente ha peraltro reso evidente l'inaspettato (ed inquietante) esito positivo del referendum britannico relativo all'uscita dall'UE, e che, dunque, bizzarri condominii in merito alla gestione del potere normativo, fasulle monete uniche, fittizi ideali comuni, inconsistenti diritti da proteggere, disinteresse per quanto sancito dai Trattati e impossibilità allo stato di considerare l'UE come assegnataria di piena soggettività di diritto internazionale, non solo non vadano nei fatti annoverati come problematiche da risolvere, ma al contrario siano tutti da ricondurre per gli Stati membri a poco più dell'inevitabile scotto da pagare al fine di godere dei benefici derivanti dall'unico (questo sì) mercato.

Dunque, il destino dell'Europa sembra (non) tracciato: continuare a sguazzare nella palude dei propri volutamente irrisolti paradossi, lasciando alla politica la ricerca di false soluzioni, al diritto i rimpianti per non riuscire a risolverle ed al mercato la forza per non interessarsi a tutto questo.